Prot. n. 0073837 del 24/06/2022 - [UOR: S0001070 - Classif. III/84]

CONVENZIONE
Università

L'**Associazione UNI-ITALIA** (d'ora in avanti denominata l'**Uni-Italia),** riconosciuta dalla Prefettura di Milano iscrizione n° 1244, con Direzione Generale in Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP, piazzale della Farnesina n° 1, C.F. 07143350960, rappresentata dal Presidente Prof. Francesco Profumo

e

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti denominata **Università**), con sede in Messina Piazza S. Pugliatti n.1 c.a.p. 98122, rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

A. Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, MAECI), dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dalla Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell'Interno (di seguito MI), ha come obiettivi – tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all'attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane, come più ampiamente descritto nello Statuto;

B. Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e servizi a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all'accoglienza degli studenti stranieri in Italia;

C. Uni-Italia ha costituito i propri centri operativi presso le sedi delle Ambasciate e dei Consolati Generali, secondo i compiti assegnati sulla base del Memorandum d'intesa tra il MAE e il MIUR e della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011;

D. Uni-Italia, ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a tutti gli atenei italiani l'attività di promozione dell'internazionalizzazione, se pure facendosi rimborsare le spese relative;

E. l'Università, nell'ambito della propria politica d'internazionalizzazione, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alle attività di Uni-Italia, nei termini previsti dalla presente Convenzione;

F. i competenti organi di Uni-Italia hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto di Uni-Italia medesima;

G. i competenti organi dell'Università hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto dell'Università e utile allo svolgimento della sua attività istituzionale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1 – Oggetto

1.1 Con la presente Convenzione Uni-Italia e l'Università definiscono l'insieme dei reciproci obblighi derivanti dall'adesione dell'Università al programma di attività di Uni-Italia, nei termini fissati nel successivo art. 5. Nessun altro obbligo e/o prestazione potranno essere richiesti ai contraenti.

1.2 Le Parti**,** nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, convengono di collaborare al fine di sviluppare i processi d'internazionalizzazione, in particolare di incrementare l'attrattività di studenti, docenti e ricercatori stranieri e la loro integrazione, formazione e inserimento nelle realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti

e ricercatori italiani all'estero e infine, per quanto di competenza, di sostenere l'immagine del sistema accademico italiano all'estero, in armonia con gli altri enti interessati.

1.3 Tali obiettivi saranno perseguiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tra l'altro:

- **a)** utilizzando le competenze di Uni-Italia per valorizzare e coordinare, con le iniziative avviate a livello nazionale e internazionale, i servizi offerti dall'Università agli studenti, docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi;
- **b)** promuovendo l'offerta formativa italiana anche attraverso l'organizzazione, in Italia e all'estero, di corsi di lingua italiana;
- **c)** aiutando e coordinando la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti
- **d)** aiutando, nei limiti delle disponibilità finanziaria, studenti, docenti e ricercatori italiani che si recano nel paese estero anche attraverso l'organizzazione di corsi di lingua;
- **e)** favorendo il flusso di studenti stranieri verso l'Università secondo criteri di qualità e di merito, anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a questo scopo;
- **f)** promuovendo, ove necessario, il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, in particolare favorendo l'inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese anche attraverso esperienze di stage nel corso o al termine della carriera universitaria.

Art. 2 – Obblighi di Uni-Italia

2.1 A fronte dell'adesione al programma di attività, Uni-Italia provvederà a fornire gratuitamente all'Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per l'organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall'ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri.

2.2 Uni-Italia, provvederà a fornire all'Università gli altri tipi di servizi che l'Università vorrà indicare, a fronte del contributo previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al massimo i costi sollecitando sponsorizzazioni esterne.

2.3 Uni-Italia informerà preventivamente e tempestivamente l'Università di ogni iniziativa o attività avviata o programmata in modo da permettere all'Università di valutarne l'interesse e di esercitare la scelta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, Uni-Italia informerà l'Università della programmazione dell'apertura di Centri Uni-Italia.

2.4. Uni-Italia si avvarrà del proprio Consiglio Scientifico, cui parteciperà l'ateneo contraente, per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche da sottoporre al CdA. Uni-Italia si impegna inoltre a organizzare e coordinare gruppi di lavoro specifici su temi particolari di politica internazionale cui sia interessata l'Università contraente insieme ad altri atenei.

2.5 Uni-Italia potrà prestare ulteriori servizi e svolgere ulteriori attività a favore dell'Università in seguito a richieste specifiche da parte di quest'ultima e sulla base di appositi accordi che verranno conclusi di volta in volta nel rispetto dei principi contenuti nella presente Convenzione. Detti accordi saranno soggetti alle disposizioni contenute a commi 4, 6 e 7 della presente Convenzione.

2.6 I costi dei servizi prestati da Uni-Italia in adempimento agli obblighi assunti ai sensi dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo saranno determinati sulla base dei costi diretti ed indiretti e delle spese sostenute da Uni-Italia per il loro espletamento di cui la stessa dovrà dare evidenza.

2.7 I servizi personalizzati saranno prestati da Uni-Italia in stretto contatto con l'Università.

Art. 3. – Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a:

- **a)** comunicare, su richiesta, tempestivamente informazioni sulla propria offerta formativa e sui servizi, al fine di permettere al Personale dei Centri Uni-Italia già attivati e che verranno costituiti in altri Paesi di adempiere alle attività di promozione e orientamento all'estero via via concordate;
- **b)** inviare materiale informativo e promozionale in lingua, ove necessario, con cadenza minima semestrale, al fine della pubblicazione di tale materiale sul sito di Uni-Italia;
- **c)** ***nominare un responsabile delle relazioni internazionali*** che assicuri il coordinamento con Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio Scientifico;
- **d)** ***nominare un referente amministrativo***, possibilmente dell'ufficio internazionalizzazione;
- **e)** a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico e, nel limite del suo interesse, a quelli dei gruppi di lavoro che, su temi specifici, organizzerà Uni-Italia;
- **f)** comunicare a Uni-Italia le informazioni relative agli studenti stranieri presenti nell'Università, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al successivo art. 6 della presente Convenzione, al fine di raccogliere dati statistici e conoscere le problematiche degli studenti stranieri in Italia;
- **g)** ***versare a Uni-Italia entro il 1° febbraio*** dell'anno di riferimento il contributo annuo, pari a 1.500,00€ (millecinquecento/00euro) per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- **h)** pagare a Uni-Italia il contributo dei servizi richiesti sulla base del preventivo formulato da Uni-Italia e concordato con l'università nei termini previsti. Per l'espletamento di detti servizi le Parti stipuleranno apposito contratto di conferimento d'incarico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 – Modalità di comunicazione

Ogni forma di comunicazione pubblica del contenuto della presente Convenzione e delle iniziative a essa collegate dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra le Parti, così come tutte le forme di utilizzazione del logo e del marchio di Uni-Italia ("Uni-Italia") e dell'Università ("UniMe").

Art. 5 – Durata, rinnovo e recesso

5.1 La presente Convenzione ha ***validità triennale (anni solari: 2021, 2022, 2023)*** e cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2023. E'escluso il rinnovo tacito.

5.2 Il rinnovo della presente Convenzione, anche a diverse condizioni, potrà essere richiesto per iscritto da una delle due parti. Tale richiesta dovrà essere accettata per iscritto dall'altra parte.

5.3 In mancanza di rinnovo, l'Università cesserà, di partecipare alle attività di Uni-Italia e cesseranno, tutte le obbligazioni reciproche derivanti dalla presente Convenzione, ad eccezione degli obblighi relativi a servizi già prestati o comunque concordati dalle Parti e del contributo annuale.

5.4 Salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, la risoluzione anticipata della presente Convenzione potrà avvenire solo per inadempimento di una delle parti agli obblighi assunti e avrà effetto alla scadenza di due mesi successivi alla contestazione scritta effettuata dalla parte adempiente.

5.5 L'Università potrà altresì recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e previo preavviso di tre mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- **a)** il MIUR ,il MAE e/o il MI cessino di far parte di Uni-Italia;
- **b)** la convenzione fra Uni-Italia e MAE, cessi, per qualsivoglia ragione, i suoi effetti.

Art. 6 – **Trattamento dei dati personali**

6.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, in forma scritta, verbale ovvero elettronica, di cui vengano in possesso e a utilizzarle esclusivamente per le finalità connesse alle attività di cui alla presente Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano reciprocamente a non divulgare,

né direttamente né indirettamente, a terzi le informazioni raccolte o ricevute, salvo in conformità al precedente art. 4. Il presente obbligo di riservatezza dovrà intendersi, a tutti gli effetti, operativo dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e per tutta la durata della sua efficacia, e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla sua scadenza.

6.2 L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in osservanza delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati personali, e si impegna a non farne alcun altro uso.

6.3 Uni-Italia si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Foro competente e legge applicabile

7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

7.2 Ogni possibile controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione dovrà essere segnalata all'altra Parte mediante comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata. Qualora trascorsi tre mesi dalla comunicazione scritta, non sia stata raggiunta una composizione amichevole della controversia, anche nel caso di cui di cui all'art. 5, comma 4, le Parti convengono che la controversia sarà soggetta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

7.3 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

UNI-ITALIA

IL PRESIDENTE
PROF. FRANCESCO PROFUMO

Firmato digitalmente da: PROFUMO FRANCESCO
Data: 31/05/2021 06:58:48

_____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IL RETTORE
PROF. SALVATORE CUZZOCREA

Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Motivo: Rettore
Data: 14/05/2021 15:13:32

_____

Data_____